

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 240<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 5 FEBBRAIO 1985

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ,  
indi del vice presidente DE GIUSEPPE

### INDICE

<b>CONGEDI E MISSIONI</b> .....	Pag. 3	«Nuovo ordinamento della istruzione secondaria superiore» (756), d'iniziativa del senatore Malagodi e di altri senatori:	
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		BIGLIA (MSI-DN) .....	Pag. 13, 18
<b>Approvazione:</b>		SAPORITO (DC) .....	16
«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sui legni tropicali, adottato a Ginevra il 18 novembre 1983» (1057):		SPITELLA (DC) .....	20
AGNELLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri .....	13	VALITUTTI (PLI) .....	19
SPITELLA (DC), f.f. relatore .....	12	Verifica del numero legale .....	20
<b>Seguito della discussione:</b>		<b>DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO</b>	
«Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore statale» (52), d'iniziativa del senatore Saporito e di altri senatori;		<b>Deliberazione sul Doc. IV, n. 10:</b>	
«Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore» (216), d'iniziativa del senatore Berlinguer e di altri senatori;		MARCHIO (MSI-DN) .....	3
«Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore statale» (398), d'iniziativa del senatore Biglia e di altri senatori;		<b>Deliberazione sul Doc. IV, n. 32:</b>	
		BENEDETTI (PCI), f.f. relatore .....	4
		<b>Deliberazione sul Doc. IV, n. 42:</b>	
		BENEDETTI (PCI), f.f. relatore .....	4
		VISCONTI (PCI) .....	4
		<b>Deliberazione sul Doc. IV, n. 43:</b>	
		* MACALUSO (PCI) .....	5
		RUSSO (Sin. Ind.), relatore .....	5

**Deliberazione sul Doc. IV, n. 44:**BENEDETTI (PCI), *ff. relatore* ..... Pag. 6**Deliberazione sul Doc. IV, n. 46:**BENEDETTI (PCI), *ff. relatore* ..... 6**Deliberazione sul Doc. IV, n. 24-bis:**

D'AMELIO (DC) ..... 8

GARIBALDI (PSI) ..... 9

MAFFIOLETTI (PCI) ..... 10

MARCHIO (MSI-DN) ..... 10

PALUMBO (PLI) ..... Pag. 11

\* PINTUS (Sin. Ind.) ..... 11

RUSSO (Sin. Ind.) ..... 7

**Proroga del termine per la presentazione delle relazioni sul Doc. IX, nn. 45 e 47:**

PRESIDENTE ..... 6,7

BENEDETTI (PCI) ..... 6,7

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

## Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).  
Si dia lettura del processo verbale.

ROSSI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Avellone, Berlanda, Bernassola, Boggio, Bombardieri, Bonifacio, Carli, Coco, Colella, Colombo Svevo, De Cataldo, Di Nicola, Fabbri, Ferrara Nicola, Fimognari, Fiori, Foschi, Giacometti, Loi, Maravalle, Muratore, Novelini, Padula, Papalia, Pastorino, Romei Carlo, Rumor, Spano Ottavio, Tomelleri, Tonutti, Vernaschi, Vettori.

### Deliberazioni su domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

#### Proroga del termine per la presentazione delle relazioni sui Documenti IV, nn. 45 e 47

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

La prima è quella avanzata nei confronti del senatore Pisanò, per il reato previsto dall'articolo 6 della legge 23 settembre 1981, n. 527, in relazione all'articolo 326 del codice penale (violazione del segreto di ufficio con riferimento all'attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla Loggia massonica P2) (Doc. IV, n. 10).

Ricordo all'Assemblea che nella seduta pomeridiana del 18 aprile 1984 era stata approvata una questione sospensiva in merito a questo documento, e che la Giunta

propone a maggioranza di concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Pisanò. Passiamo pertanto alla votazione.

MARCHIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHIO. Signor Presidente, la nostra dichiarazione di voto è una richiesta all'Aula affinché tenga presente che i segreti ormai sono soltanto scritti sul codice, perchè oggi nel nostro paese vi è molta libertà di informazione per tutti. Non so se le recenti vicissitudini ed il fatto di veder pubblicate sui giornali anche dichiarazioni relative ad atti del Senato possano ancora giustificare da parte di questa Aula una dichiarazione di colpevolezza nei confronti del senatore Pisanò. Mi appello quindi alla sensibilità dell'Aula e soprattutto mi rivolgo a quei colleghi che hanno visto pubblicato fino all'altro ieri per intero il resoconto relativo, ad esempio, all'interrogatorio del collega Petrilli davanti alla Commissione delle autorizzazioni a procedere, che è stato riportato da tutta la stampa.

Invito perciò l'Assemblea a tener conto della necessità di dire no a questa richiesta di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del collega Pisanò, proprio per riportare serenità nel nostro ambiente.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Pisanò.

**Non è approvata.**

Passiamo all'esame della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio avanzata nei confronti del senatore Degan, per il reato di cui agli articoli 110, 640, 61 e 81 del

codice penale (concorso in truffa continuata e abuso di poteri) (*Doc. IV, n. 32*).

Ha facoltà di parlare il relatore.

BENEDETTI, *f.f. relatore*. Signor Presidente, mi sostituisco al relatore, collega Greco, che è assente. Mi rifaccio alla relazione scritta del senatore Greco la quale dà atto delle conclusioni deliberate dalla Giunta a maggioranza nel senso di proporre il diniego della autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta di non concedere la autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Degan.

**È approvata.**

Passiamo all'esame della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio avanzata nei confronti del senatore Visconti, per il reato di cui all'articolo 1, primo e ultimo capoverso, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (violazione di norme relative alla libera circolazione sulle strade ferrate) (*Doc. IV, n. 42*).

Ha facoltà di parlare il relatore.

BENEDETTI, *f.f. relatore*. Signor Presidente, mi riporto alla relazione scritta. Per questa domanda la Giunta ha deliberato all'unanimità di proporre all'Assemblea il diniego della autorizzazione a procedere in giudizio.

VISCONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCONTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono coinvolto in una vicenda che ha inizio nell'ottobre 1983 e che ancora oggi non si è conclusa. Essa riguarda lo stabilimento della società Marzotto di Salerno, una fabbrica con più di 1.000 addetti, che, in conseguenza della crisi del settore e per un atteggiamento poco responsabile della proprietà, ha rischiato la chiusura definitiva.

Nell'ottobre 1983, al licenziamento da parte del conte Marzotto i lavoratori rispon-

dono con la lotta per respingere il provvedimento e per aprire la strada, che poi si dimostrerà praticabile, del rilancio produttivo della fabbrica. Cresce la partecipazione alla lotta e cresce la solidarietà della città, delle forze politiche e sindacali, dei lavoratori occupati e disoccupati del comprensorio salernitano. La lotta degli operai della Marzotto finisce per esprimere la volontà di una città e di una provincia che non intendono più subire lo smantellamento pezzo per pezzo del loro già debole tessuto produttivo. Cresce la solidarietà degli stessi lavoratori del settore, tanto che a Valdagno gli operai delle fabbriche di quella valle, insieme a quelli della Marzotto di Salerno, manifestano contro la chiusura con una giornata di sciopero. Momento più alto e drammatico della lotta è certo quello del novembre 1983, allorquando gli operai, per chiedere — cosa che ottennero — un impegno del Governo, occupano la stazione ferroviaria di Salerno. In quel giorno e da quel giorno si apre uno spiraglio per una soluzione positiva della vertenza, tant'è che il Governo si impegna, interviene ed il caso Marzotto diventa un punto del protocollo di intesa firmato dal Governo e dal sindacato.

Oggi proprio in questo ramo del Parlamento il caso Marzotto viene riconsiderato in un provvedimento legislativo a favore delle industrie in crisi; affidandolo alla GEPI, sarà possibile avviare un'adeguata ed opportuna iniziativa produttiva tesa a recuperare i dipendenti in cassa integrazione.

Ho seguito fin dal primo momento questa vicenda e continuo a seguirla, come ho già avuto modo di dichiarare alla Giunta per le autorizzazioni a procedere. Quest'ultima, nell'esprimere apprezzamento per l'opera da me svolta, non ritiene che si debba concedere l'autorizzazione a procedere. Di questo ringrazio gli autorevoli componenti della Giunta, ma a questa Assemblea io chiedo che si conceda l'autorizzazione a procedere nei miei confronti perchè, così facendo, mi si consente di dare doveroso conto del mio operato all'autorità giudiziaria e con ciò stesso di contribuire a ricostruire motivazioni e veridicità dei fatti che sono stati censurati. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la proposta della Giunta di non concedere la autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Visconti.

**È approvata.**

**PIERALLI.** Chiediamo la controprova.

**PRESIDENTE.** Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova.

**È approvata.**

Passiamo all'esame della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio avanzata nei confronti del senatore Macaluso, per il reato di cui agli articoli 595 e 61, n. 10, del codice penale e all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo stampa, aggravata) (*Doc. IV, n. 43*).

Ha facoltà di parlare il relatore.

**RUSSO, relatore.** Presidente, mi riporto alle conclusioni della relazione scritta. A maggioranza la Giunta propone la concessione dell'autorizzazione a procedere.

**MACALUSO.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

\* **MACALUSO.** Onorevoli colleghi, ho chiesto con una memoria scritta alla Commissione di concedere l'autorizzazione a procedere in questo processo intentatomi dall'ex procuratore Gallucci. Le ragioni le voglio nuovamente sintetizzare per chiedere a tutti i colleghi di votare secondo la decisione della Giunta che gentilmente ha accolto la mia richiesta.

Io intendo partecipare a questo processo in un tribunale, quello di Perugia, dove si sono svolti altri processi che riguardano l'ex procuratore della Repubblica dottor Gallucci. Le ragioni per cui il procuratore mi ha querelato insieme ad altri direttori di giornali derivano da una critica aspra da me riportata sul giornale «l'Unità» contro la deci-

sione di chiedere l'avocazione a Roma di tutti i processi che riguardavano la Loggia P2 e contro la requisitoria che un noto giurista definì una «memoria difensiva», svolta dal dottor Gallucci in quell'occasione.

Le ragioni per cui chiedo venga concessa l'autorizzazione a procedere nei miei confronti sono essenzialmente queste. Dopo la requisitoria del dottor Gallucci in merito alla Loggia P2 e dopo la sua querela nei miei confronti, si sono verificati alcuni fatti che hanno chiarito la posizione dello stesso magistrato: mi riferisco alle risultanze della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla Loggia massonica P2, ai giudizi del Consiglio superiore della magistratura e alla recente sentenza della Corte di cassazione pubblicata nei giorni scorsi.

Tutti questi documenti contraddicono in maniera radicale i giudizi assolutori dati dal dottor Gallucci in quell'occasione.

Comunque, ci sono altri motivi che mi spingono a chiedere la concessione dell'autorizzazione a procedere nei miei confronti, che sono anche di ordine morale. Io sono il direttore de «l'Unità», ed essendo parlamentare non posso essere il direttore responsabile; tale titolo era in quel periodo ricoperto dal redattore Guido Dell'Aquila. Se non dovessi presentarmi davanti al tribunale di Perugia, per essere giudicato di un articolo che io ho scritto, firmato e deciso di pubblicare, verrebbe processato il signor Guido Dell'Aquila e, presumibilmente, anche condannato.

Un altro motivo riguarda la recente condanna del direttore de «Il Manifesto» Valentino Parlato per aver scritto e pubblicato un articolo di critica al dottor Gallucci. Sarebbe singolare che io, per il fatto di essere parlamentare, mi sottragga ad un giudizio a cui si è precedentemente sottoposto un mio collega che avrebbe commesso lo stesso reato che mi viene contestato dallo stesso tribunale di Perugia.

Onorevoli colleghi, infine, è in corso nel paese un aspro confronto sui diritti e i doveri della libertà di stampa. Personalmente ritengo fermamente che l'articolo incriminato rientri nei legittimi diritti della libertà di stampa ed è mio dovere, come parlamen-

tare e come giornalista, difendere in tutte le sedi questi diritti. Questa non è una sfida al tribunale di Perugia ed alle sentenze che da quel tribunale sono venute — è un tribunale che io rispetto e ho il dovere di rispettare —, ma è necessario che vi sia anche con codesto tribunale un libero confronto e un giudizio su questi temi che vada oltre tale istituzione e investa ogni cittadino. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Macaluso.

**È approvata.**

Passiamo all'esame della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio avanzata nei confronti del senatore Vella, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione) (*Doc. IV, n. 44*).

Ha facoltà di parlare il relatore.

**BENEDETTI, f.f. relatore.** Signor Presidente, mi sostituisco al relatore senatore Ruffino impegnato altrove e mi riporto alla sua relazione scritta. La Giunta ha deliberato a maggioranza di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Vella.

**È approvata.**

Passiamo all'esame della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio avanzata nei confronti del senatore Cannata, per il reato di cui all'articolo 328 del codice penale (omissione di atti d'ufficio) (*Doc. IV, n. 45*).

**BENEDETTI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BENEDETTI.** Signor Presidente, chiedo una proroga di giorni 30. La Giunta ha da

tempo iniziato ed approfondito l'esame di questa domanda di autorizzazione a procedere e ai sensi dell'articolo 135 del Regolamento ha chiesto l'acquisizione di un documento attraverso il Ministro di grazia e giustizia. Il documento non è ancora pervenuto; di qui la necessità della proroga.

**PRESIDENTE.** Poichè non vi sono osservazioni, la richiesta di proroga avanzata dal senatore Benedetti si intende accolta.

Passiamo all'esame della domanda di autorizzazione a procedere avanzata nei confronti del senatore Pirolo, per il reato di cui all'articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, modificato dalla legge 24 aprile 1975, n. 130 (affissione di manifesti di propaganda elettorale fuori degli appositi spazi) (*Doc. IV, n. 46*).

Ha facoltà di parlare il relatore.

**BENEDETTI, f.f. relatore.** Mi sostituisco al senatore Covi nel comunicare le conclusioni alle quali è pervenuta la Giunta, che sono riassunte nella relazione scritta dello stesso senatore Covi. La Giunta ha deliberato a maggioranza di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Pirolo.

**È approvata.**

Passiamo all'esame della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio avanzata nei confronti del senatore Petrilli, per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, 110, 646, 61, numeri 7, 9 e 11, e 112, numero 1, del codice penale (appropriazione indebita, aggravata), nonchè per il reato di cui agli articoli 40, secondo comma, 81, capoverso, e 110 del codice penale, all'articolo 2621 del codice civile (false comunicazioni e illegale ripartizione di utili) e all'articolo 61, numeri 2 e 7, del codice penale (*Doc. IV, n. 47*).

**BENEDETTI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

BENEDETTI. Signor Presidente, a nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, che con deliberazione unanime me ne ha conferito espresso mandato, chiedo una proroga di 15 giorni. Desidero chiarire che la Giunta ha iniziato e approfondito l'esame di questa domanda di autorizzazione a procedere. Una prima seduta non si è tenuta perchè il maltempo ha impedito a molti componenti della Giunta di raggiungere Roma. Successivamente, la Giunta ha tenuto tre sedute: nelle prime due ha ascoltato i chiarimenti forniti dal senatore Petrilì, che ha esercitato il diritto in tal senso riconosciutogli dal Regolamento, nella successiva seduta la Giunta è entrata nel merito e ha chiesto l'acquisizione di un documento, peraltro già pervenuto, relativo ad una recente decisione della Corte di Cassazione che riguarda la materia della quale la Giunta si sta occupando.

Voglio aggiungere da ultimo una considerazione. Nel corso dell'esame è pervenuto alla Giunta un ulteriore spezzone di fascicolo, se così posso definirlo con linguaggio non del tutto ortodosso. Allora, se è vero che la data di deferimento di questa domanda di autorizzazione a procedere è quella che tutti conosciamo, è anche vero che l'acquisizione di ulteriore parte di atti istruttori impropriamente costituisce un nuovo deferimento, tant'è vero che si è resa necessaria una nuova relazione del Presidente alla Giunta. Non formalizzo questo concetto che espongo solo sotto un profilo pratico, ma ho voluto dar conto dell'*iter* dell'esame della domanda da parte della Giunta perchè sia chiaro che la proroga che ho chiesto è strettamente necessitata pur nell'avvenuto svolgimento, da parte della Giunta stessa, del suo dovere di esame.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, la richiesta di proroga avanzata dal senatore Benedetti si intende accolta.

Passiamo all'esame della domanda di autorizzazione alla cattura avanzata nei confronti del senatore Murmura per i reati di cui all'articolo 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e agli articoli 699, 700, 575, 576, nn. 1 e 3, 577, n. 4, 624, 625, n. 2, 416, 110, 112, 81,

61, nn. 6 e 10 del codice penale. (*Doc. IV, n. 24-bis*).

Ricordo che, nella seduta pomeridiana del 18 aprile 1984, era stata accolta una richiesta di proroga del termine per la presentazione della relazione. Successivamente — dopo che nella seduta del 18 luglio 1984 l'Assemblea aveva approvato la proposta della Giunta di un rinvio di novanta giorni della discussione della predetta domanda di autorizzazione alla cattura — in data 29 gennaio 1985 il senatore Russo ha presentato la relazione sul richiamato documento.

Ha pertanto facoltà di parlare il relatore.

RUSSO, *relatore*. Signor Presidente, le conclusioni unanimi della Giunta sono state per la reiezione della richiesta di cattura. Non posso però non soffermarmi, sia pure molto brevemente, sul travaglio decisivo che ci ha investiti. La vicenda nasce dalla confessione di un detenuto cosiddetto pentito, un tale Scriva che è stato onorato, per un refuso, della carica di deputato invece che imputato (imputato per fatti gravi) che riferì di aver appreso da un suo compagno di cella, un certo Avignone, della pretesa partecipazione dell'onorevole senatore Murmura nientemeno che alla strage di Razzà. La gravità dell'accusa comportava necessariamente che la Giunta concedesse l'autorizzazione a procedere, anche se questa gravità contrastava intrinsecamente con la pochezza degli elementi d'accusa.

Ci siamo resi conto comunque, che, di fronte ad una notizia *criminis* sia pure sguarnita di supporti probatori, ma grave in sè, il magistrato non avesse altra strada che quella di richiedere l'autorizzazione a procedere perchè gli fosse consentito di saggiare opportunamente la fondatezza della denuncia.

Quindi ritenemmo con atteggiamento responsabile di consentire gli accertamenti necessari su questa accusa così grave, ma ritenemmo altresì (e ritengo con molto equilibrio) di rifiutare una conseguenza eccessiva, rispetto all'entità delle accuse, come quella dell'arresto di un parlamentare.

E questa nostra decisione si è rivelata fondatissima, in primo luogo perchè una

richiesta di acquisire ulteriori atti istruttori, rivolta al magistrato è caduta nel nulla, nel senso che gli accertamenti esperiti dall'autorità giudiziaria non hanno portato elementi validi a suffragare l'accusa; in secondo luogo — e questo può essere il sigillo finale e determinante a giustificare la validità della nostra decisione di sospendere, in primo luogo, e poi di rifiutare l'autorizzazione alla cattura — perchè le conclusioni del pubblico ministero sono state quelle di richiedere al giudice istruttore il proscioglimento per non aver commesso il fatto.

E quindi con questa breve illustrazione che mi riporto alle conclusioni prese all'unanimità.

D'AMELIO. E sulla responsabilità del giudice? Mi pare bene che ci sia da discutere un momento sulla responsabilità del giudice che così avventatamente manda sul banco degli imputati un uomo, sulla base della dichiarazione di un pazzo: questa è una cosa molto grave! Il Parlamento deve prendere atto di queste cose!

PRESIDENTE. Se lo ritiene opportuno, senatore D'Amelio, può chiedere di parlare.

D'AMELIO. Sì, signor Presidente. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMELIO. Il problema... (*commenti del senatore Marchio*)... non è se il giudice vive o non vive: il problema è che fatti del genere, onorevoli colleghi, veramente disorientano. Poco fa abbiamo sentito giustamente levarsi la voce del senatore Macaluso, il quale, in presenza di un'accusa per il reato di diffamazione a mezzo stampa, ha chiesto di andare davanti al giudice (lo dico apprezzandolo) più per una difesa nei confronti del collega non parlamentare che per una difesa in sé dall'accusa mossagli, perchè nel caso di reato di diffamazione a mezzo stampa (come dicevo prima con qualche collega) soprattutto quando questa riguarda un parlamentare credo che debba essere sempre denegata l'autorizzazione a procedere, per evitare di

comprimere uno degli strumenti attraverso cui il parlamentare esercita le sue funzioni.

Io non voglio qui rievocare tutta la vicenda tormentata — come ha ben detto il relatore della Giunta competente sulle autorizzazioni a procedere sul caso Murmura — però è un fatto veramente emblematico di come la magistratura possa prendere alcune volte delle grosse cantonate anche se, mi auguro, non per fini persecutori; comunque certamente le cantonate ci sono, soprattutto quando si prendono a base di un verdetto, di una decisione, di una richiesta di autorizzazione a procedere, confessioni di cosiddetti «pentiti». Nel caso specifico, il «pentito» non è soltanto un delinquente accertato, lo Scriva, ma è un pazzo che volutamente, deliberatamente usa di alcune norme che noi abbiamo introdotto e che il magistrato deve saper applicare di volta in volta, per fare soltanto i propri interessi o per prestare se stesso a scopi certamente non nobili, cioè quelli di accusare, di chiamare in causa il collega Murmura.

Era nota — lo dico anche in qualità di componente della Commissione antimafia — la posizione dello Scriva: era nota sul piano giuridico, sul piano penale, sul piano sanitario e ciò nonostante un magistrato, senza minimamente soppesare la gravità degli atteggiamenti che andava assumendo, in presenza di una prima dichiarazione, certamente avventata, non suffragata dai fatti, poneva un nostro collega in stato di accusa, avanzando la richiesta di procedimento nei suoi confronti e ovviamente determinando in tal modo, non solo una crisi dello stato d'animo di un nostro collega, che fino a quel momento e fino ad oggi si è distinto per serietà e per impegno sotto tutti gli aspetti, ma anche uno *choc* nell'opinione pubblica, che spesso viene orientata volutamente in maniera difforme dalla realtà. I giornali hanno trattato tale questione, la stampa ha accusato il senatore Murmura, ma non so quanti di quei cittadini che hanno letto del procedimento di accusa nei suoi confronti oggi sanno che invece vi è stata una decisione della magistratura che ha stabilito di non doversi procedere per infondatezza delle accuse stesse.



Onorevoli colleghi, in questo caso ritorna il problema della responsabilità della magistratura. So che questo è un tema scottante, che attiene senza dubbio all'esercizio delle libertà del magistrato, però credo che il Parlamento non possa non riflettere di fronte a simili fatti — e certamente questo non è l'unico caso e non sarà l'ultimo — di fronte al comportamento di magistrati che avventatamente si tuffano sulla notizia, forse anche per amore di protagonismo, e determinano tutto ciò che determinano, provocando anche la deflagrazione delle istituzioni e sconquassandole (perchè anche di questo si tratta). È su ciò infatti, onorevoli colleghi — ripeto — che dobbiamo tutti riflettere e dobbiamo porre mano ad una riforma, chiamando in causa il principio che tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge e quindi anche il magistrato lo è nello svolgimento delle sue funzioni, per cui le sue responsabilità devono emergere quando sono accertate.

Quindi, cogliendo questa occasione e offrendo alla meditazione responsabile del Parlamento anche un atto di solidarietà veramente sentita nei confronti del senatore Murmura, credo che una riflessione si imponga e che il Parlamento debba con coraggio affrontare il problema della responsabilità del magistrato. (*Applausi dal centro e dall'estrema destra*).

GARIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Signor Presidente, non posso non manifestare la mia gioia per la formalmente constatata inesistenza di qualsiasi responsabilità del senatore Murmura, che è un collega stimato e stimabile. Chi lo conosce credo non avesse bisogno di questo giudizio per essere convinto che non poteva essere vero ciò che è stato ventilato sul suo conto. E su tale questione, sulla prospettazione di una responsabilità così grave, agghiacciante, sufficiente a distruggere qualsiasi uomo, che non sia sostenuto da «qualcosa dentro», che va al di là della natura umana; di fronte a fatti di questo genere ed al loro ripetersi, tutt'altro che infrequente, che, se avessero investito un uomo non tutelato dall'immu-

nità parlamentare, avrebbero distrutto un mondo — perchè ciascuno di noi è mondo — non possiamo non interrogarci e sul fatto specifico e sulle condizioni che hanno portato a questa situazione.

Non possiamo trascurare questo episodio drammatico, come altri del resto, e non sottolineare ed invocare qui un'azione nei confronti del comportamento di quel magistrato che ha operato sicuramente con negligenza (non voglio dire con mala fede, perchè non sono abilitato a dire, fin tanto che non ne ho gli elementi, che il comportamento del mio prossimo sia mosso da mala fede). Si tratta però, sicuramente di una negligenza, una negligenza gravissima, che qualsiasi professionista nel nostro ordinamento pagherebbe di persona, laddove improntasse la propria azione professionale ad un'impostazione di questo genere.

Noi dobbiamo invocare dall'organo di autogoverno della magistratura un intervento in grado di verificare il perchè di questa negligenza. Infatti non è possibile pensare che questo magistrato che ha commesso un errore così grave che, se lo dovessimo comparare al comportamento di un medico, avrebbe sicuramente causato la morte del paziente, possa attingere negli anni a venire, come se nulla fosse successo, magari ai più alti livelli della magistratura. Formulo un'invocazione e credo che sia il momento più significativo e il risultato più concreto che abbiamo diritto di auspicare.

A proposito di responsabilità, collega D'Amelio, è un discorso di cui si parla da sempre, e tutti coloro che ne hanno parlato non hanno raggiunto alcun risultato. Il mio ex-compagno, senatore Viviani, aveva fatto un punto d'onore di questo argomento e i risultati li avete visti! Queste cose non vale dirle, bisogna farle, e se non le facciamo noi, colleghi, non so chi le possa fare in vece nostra. Come Assemblea, non credo che riusciremo a venire a capo di un problema così complesso; ma le forze politiche sono i naturali motori di una iniziativa di questo genere. Se non si fa non ci possiamo lagnare delle conseguenze che ci derivano.

Concludendo, auspico che l'organo di autogoverno della magistratura non lasci passare senza attenzione questo caso. Esso è troppo

significativo ed è sufficientemente emblematico perchè ciascuno di noi possa riflettere sulla eventualità di trovarsi coinvolto in una vicenda di questo genere. Non voglio parlare della stampa, che «sbatte il mostro in prima pagina» senza preoccuparsi delle conseguenze. Io stesso sono protagonista di un episodio banalissimo; eletto il 20 giugno 1983, due giorni dopo, insieme al collega Meriggi e a qualcun altro, vengo bollato dalla stampa come complice di una azione truffaldina nel consiglio d'amministrazione di un ente ospedaliero. Se questo fatto si fosse verificato due giorni prima delle elezioni, con ogni probabilità non sarei stato eletto (il collega Meriggi probabilmente sì!). Adesso la cosa si è risolta in una bolla di sapone, ma non c'è nessuno che si preoccupi di sottolineare che non siamo criminali, che non siamo da additare al pubblico disprezzo. È anche questo un aspetto che dovrebbe essere regolamentato e perseguito con maggiore convinzione ed efficacia. Ripeto, siamo noi coloro che ne hanno la possibilità e non possiamo solo lamentarci.

Questa situazione mi ricorda quello che è successo ieri, quando ci si è lagnati del fatto che la Camera dei deputati ci considera subalterni in rapporto alle procedure regolamentari. I Regolamenti sono i «nostri» e noi non abbiamo titolo a lamentarci; noi abbiamo solo la responsabilità di assumere delle iniziative adeguate al meglio e portarle a compimento.

Questa vicenda mi sembra etremamente ricca di insegnamenti e, concludendo, invito i colleghi a riflettervi approfonditamente. *(Vivi applausi).*

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, desidero anch'io dichiarare la soddisfazione per la motivazione con la quale la Giunta è pervenuta alla richiesta presentata all'Assemblea. Per quanto riguarda le questioni sollevate, credo che il Parlamento abbia i mezzi e i poteri necessari per intervenire in una sfera come quella della responsabilità

del magistrato, dove occorre identificare l'area di rispetto della funzione della magistratura. Noi abbiamo le nostre idee e le nostre proposte in merito.

Non si tratta di rivendicare a noi stessi una funzione che ci compete, soprattutto in un momento in cui un episodio come questo ha suscitato emozione, risentimenti e commenti che sono ben comprensibili, e quindi accogliamo le riflessioni e gli inviti a procedere. In questo senso dichiaro la disponibilità del mio Gruppo ad esaminare la questione. *(Applausi).*

MARCHIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHIO. Signor Presidente, non so se le nostre parole, tutte quelle che sono state pronunciate finora in questa Aula, porteranno un minimo di serenità nell'animo del senatore Murmura. Non lo so, ma penso che sarà soltanto un sollievo di poco momento: ciò che è stato fatto nei confronti del senatore Murmura lo abbiamo denunciato fin dall'inizio e la nostra solidarietà è stata piena e assoluta fin all'inizio, conoscendo il collega Murmura.

GARIBALDI. Anche la nostra.

MARCHIO. Sto parlando della mia parte politica, non conosco i rapporti delle altre parti politiche con il senatore Murmura.

Personalmente ed a nome del mio Gruppo ho espresso solidarietà fin dal principio. Desidero qui riconfermarla, prendendo atto oggi che non si tratta, senatore D'Amelio, della situazione sanitaria di quell'imputato: è il magistrato che bisognerebbe far visitare. Credo, infatti, che quel magistrato dopo una visita medica non potrà forse più assolvere al suo incarico e dico questo, signor Presidente, nel momento in cui nei confronti del senatore Murmura si è riusciti a dimostrare che i pentiti o erano ammalati, o erano capaci di dire certe cose per incolpare altri e salvare loro stessi. Mi consentiranno il collega Murmura ed i colleghi del Senato: quanti italiani sono in carcere per colpa e per responsabilità di certi pentiti?

Riflettiamo un attimo tutti su quello che abbiamo fatto e cerchiamo di riportare serenità non solo nell'animo del collega Murmura ma anche nell'animo di tante persone che si trovano oggi in carcere per colpa dei cosiddetti pentiti. (*Applausi dall'estrema destra e dal centro*).

PALUMBO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALUMBO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anch'io desidero aggiungere al sentimento di solidarietà verso il collega Murmura, le preoccupazioni, le perplessità e il disagio di un parlamentare che è alla sua prima legislatura ma non è per questo meno preoccupato di fronte ad atteggiamenti che talvolta coinvolgono la magistratura in posizioni che suscitano estrema preoccupazione nell'opinione pubblica, ma forse meno di quanto dovrebbe accadere.

Facendo parte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ho avuto modo di esaminare attentamente il fascicolo, l'incarto processuale che riguarda il senatore Murmura. Mi sono così reso conto della leggerezza con la quale quel magistrato è arrivato non tanto a chiedere l'autorizzazione a procedere, autorizzazione che lo stesso Murmura ebbe a sollecitare, quanto l'autorizzazione all'arresto, considerato che la richiesta di autorizzazione all'arresto si basava non sulle dichiarazioni di Scriva, che era un pentito e nei cui confronti ovviamente erano leciti tutti i dubbi e tutte le perplessità che sono lecite nei confronti di ogni pentito, ma addirittura su cose che lo Scriva riportava ma di cui egli stesso non era a conoscenza, trattandosi di dichiarazioni di un detenuto, di un imputato di altro processo addirittura riconosciuto infermo di mente. Il che vuol dire che non tanto alle dichiarazioni di Scriva si prestava fede quanto piuttosto alle dichiarazioni di un pazzo riportate da un pentito; la qual cosa è il massimo dell'assurdo — io credo — a cui si possa giungere in un procedimento penale, nel quale si arriva a chiedere addirittura l'arresto non di un parlamentare, ma di un individuo, di una persona.

Tutto questo non può non suscitare estremo disagio in coloro che conoscono i fatti. E questo disagio è giusto che emerga da questa Aula e venga riportato all'opinione pubblica perchè essa sappia che questa Repubblica, che è fondata, che deve essere fondata su un equilibrio tra i poteri dello Stato, sulla mediazione degli interessi, rischia in qualche occasione di diventare la Repubblica dei magistrati.

Questa è una cosa che non dobbiamo consentire, così come non voleva consentirla (mi piace il riferimento del senatore Garibaldi al senatore Viviani) il senatore Viviani quando, presiedendo la Commissione giustizia del Senato (non nella passata, ma nell'altra legislatura ancora), ebbe a proporre un disegno di legge che doveva responsabilizzare, si badi bene non già per colpa lieve ma per colpa grave, il magistrato che avesse assunto posizioni, avesse preso provvedimenti che si fossero rivelati affetti da grave negligenza, così come è accaduto in questo caso.

Ed allora, su ciò noi dobbiamo fare un'ampia riflessione. È una riflessione alla quale i liberali vogliono concorrere, cercando di mantenere nei limiti della legittimità costituzionale tutto ciò che andremo a fare, ma contenendo negli stessi limiti anche tutte le altre istituzioni dello Stato, ivi compresa ovviamente e certamente — e oggi ancora più di ieri — la magistratura. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

PINTUS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* PINTUS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nome del Gruppo della Sinistra indipendente voglio esprimere anch'io la più viva soddisfazione per l'esito di questa vicenda. Devo dire che è bene tutto quel che finisce bene, e l'unica cosa che dobbiamo fare ora è cercare di evitare di rovinare tutto, trasformando questo dibattito parlamentare da una valutazione serena qual deve essere, in un linciaggio, o quanto meno in qualcosa che al linciaggio assomiglia molto. Esiste infatti il rischio di generalizzare. Ne ho colto vari sintomi nel corso della discussione.

Il problema del pentitismo e quello della responsabilità del giudice sono problemi veri e reali, ma mi sembra che siano stati evocati disordinatamente ed a sproposito. Cominciamo con il domandarci che cosa è la richiesta di autorizzazione a procedere che il magistrato rivolge al Parlamento. Non si tratta d'altro che della autorizzazione ad approfondire il problema dell'attendibilità di una denuncia. Se quest'ultima è in effetti suscettibile di approfondimento, mi sembra che per il magistrato sia dovere ineludibile. (*Commenti dal centro*).

Un momento ed arriverò anche alla richiesta di autorizzazione alla cattura. Riprendendo il discorso interrotto, mi pare che pretendere di far discendere la responsabilità del giudice dal solo fatto che egli domandi l'autorizzazione a procedere contro un parlamentare sia un modo sbagliato di affrontare il problema. Si arriverebbe altrimenti all'assurdo di pretendere obbligatoriamente l'archiviazione sulla base delle sole prove acquisite nella fase delle indagini preliminari, senza ulteriori approfondimenti.

Esiste agli atti — è pur vero — la richiesta del giudice di autorizzazione all'arresto, e su questo ammetto che ci sarebbe da discutere. Ma — mi domando — ha davvero molto significato il fatto che ci sia stata tale domanda di autorizzazione, una volta considerato che si trattava di un'ipotesi di obbligatorietà della cattura? Vuol dire che il magistrato, una volta autorizzato, avrebbe necessariamente emesso un provvedimento di arresto? (*Vivaci proteste dal centro*). Sentite, colleghi: siamo in un Parlamento libero, nel quale si è liberi di esprimere le proprie opinioni, o si corre il rischio di essere interrotti ogni volta che si interviene in discussione? (*Vivaci proteste dal centro. Richiami del Presidente*).

Il discorso sulla responsabilità del magistrato è, come dicevo dianzi, problema vero e reale, e vi assicuro che, in merito al coraggio di affrontarlo, non accetto lezioni da nessuno, nè in quest'Aula, nè fuori di essa. Sono uno dei pochissimi magistrati che ha sostenuto e continua a sostenere la proposta di introduzione di ipotesi di responsabilità civile del giudice, piuttosto che il manteni-

mento o la correzione delle ipotesi di responsabilità disciplinare oggi previste dall'ordinamento. Ritengo infatti la responsabilità disciplinare, sul terreno delle garanzie, estremamente pericolosa, posto che essa espone il magistrato alle influenze del potere.

Non intendo qui prendere *a priori* le difese d'ufficio del magistrato che ha chiesto le autorizzazioni a procedere e ad arrestare: mi limito ad avvertire gli onorevoli colleghi dei rischi sottesi alle generalizzazioni cui un discorso non meditato può dare luogo. Ritengo che questo problema sia molto grave, e che esso deve essere affrontato con la necessaria meditazione, con urgenza, ma non in modo occasionale o, peggio, strumentale, tra l'altro attaccando una persona che non è in grado di potersi difendere.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione alla cattura contro il senatore Murmura.

**È approvata.**

(*Applausi dal centro, dal centro-sinistra, dalla sinistra e dall'estrema destra*).

#### Approvazione del disegno di legge:

**«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sui legni tropicali, adottato a Ginevra il 18 novembre 1983» (1057)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sui legni tropicali, adottato a Ginevra il 18 novembre 1983».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale do la parola al relatore.

SPITELLA, *f.f. relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta presentata dal senatore Taviani.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

AGNELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Invito il Senato ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale sui legni tropicali, adottato a Ginevra il 18 novembre 1983.

**È approvato.**

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 37 dell'Accordo stesso.

**È approvato.**

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire 25.000.000 per il triennio 1985-87, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento preordinato per «ratifiche ed esecuzioni di accordi internazionali».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**È approvato.**

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**Seguito della discussione dei disegni di legge:**

«Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore statale» (52), d'iniziativa del senatore Saporito e di altri senatori;

«Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore» (216), d'iniziativa del senatore Berlinguer e di altri senatori;

«Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore statale» (398), d'iniziativa del senatore Biglia e di altri senatori;

«Nuovo ordinamento della istruzione secondaria superiore» (756), d'iniziativa del senatore Malagodi e di altri senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 52, 216, 398 e 756.

Ricordo che nella seduta del 16 novembre 1984 il relatore, senatore Mezzapesa, e i relatori di minoranza, senatori Biglia e Chiarante, avevano svolto integrazioni alle relazioni scritte da essi presentate. Analoga facoltà di parlare aveva avuto il senatore Ulianich, che al momento aveva solo preannunciato la presentazione di una relazione di minoranza.

Ricordo altresì che nella stessa seduta il senatore Biglia aveva proposto una questione pregiudiziale di incostituzionalità. Senatore Biglia, ha facoltà di parlare per illustrare la questione pregiudiziale.

BIGLIA. Mi propongo di dimostrare che il testo accolto dalla Commissione pubblica istruzione del Senato è in contrasto con l'articolo 33 della Costituzione. Devo quindi cominciare con l'indicare sommariamente l'impostazione essenziale che è stata data a questo disegno di legge di riforma della scuola secondaria. Con il testo accolto dalla Commissione, che ricalca quasi interamente il disegno di legge n. 52 di iniziativa

dei senatori democristiani e, sul punto che qui interessa, anche il disegno di legge n. 216 di iniziativa dei senatori comunisti, ci si propone di sostituire — lo dice chiaramente l'articolo 2, quindi una delle norme fondamentali del testo — tutti i tipi di scuola secondaria attualmente esistenti con un unico istituto, una scuola unitaria articolata per indirizzi.

Questa è la sostanza: una scuola unitaria dove esiste un ceppo di materie comuni a tutti gli indirizzi, da insegnare a tutti gli studenti che potranno scegliere anche materie di indirizzo necessarie per conseguire i vari diplomi che questa scuola unitaria si prepara ad apprestare. La presenza di queste materie di indirizzo, di queste materie opzionali, non intacca il concetto unitario della scuola nella progettata riforma. Non lo intacca così come la presenza di materie opzionali nella media unica, quali il latino nel terzo anno o l'insegnamento musicale, non intaccava la unitarietà della scuola media realizzata con la riforma del 1962. Possiamo dire che l'essenza di questa riforma consiste nel realizzare una scuola unitaria in sostituzione dei vari tipi di scuola ora esistenti.

Detto questo, esaminiamo l'articolo 33 della Costituzione per poter fare il raffronto sulla compatibilità o meno con esso. In questo articolo abbiamo due commi in cui si parla di ordini e gradi di scuola: sono il secondo comma, dove si dice che la Repubblica stabilisce le norme generali sull'istruzione e istituisce — cosa che maggiormente interessa in questo momento — scuole statali per ogni ordine e grado, e il quinto dove c'è l'affermazione di un altro principio, cioè che per l'inizio o la conclusione di ogni ordine e grado di scuola è previsto un'esame di Stato.

Quindi l'articolo 33 ripete due volte questa espressione: «scuole di ogni ordine e grado». Questo ci impone, al fine di procedere nell'esame del provvedimento, di considerare quale interpretazione dare a questa espressione.

Per quanto riguarda l'espressione «grado di scuola», non ci sono problemi, perchè i gradi costituiscono una distinzione in senso verticale; i gradi sono i diversi livelli che lo

studente deve superare per giungere al compimento della carriera scolastica. Gli ordini sono, invece, una distinzione in senso orizzontale: sono i diversi canali, uno a fianco all'altro, che lo studente deve percorrere per arrivare a determinati sbocchi culturali o professionali, per l'accesso a determinate facoltà o a determinate professioni intermedie.

In sostanza, con questa espressione ripetuta due volte nell'articolo 33 il Costituente ha voluto indicare l'intero campo della scuola, ha voluto usare una espressione in senso orizzontale accanto ad un'altra espressione in senso verticale per poter comprendere l'intero mondo della scuola. Quindi gradi ed ordini equivalgono a meridiani e paralleli in geografia, e alle coordinate cartesiane in geometria; sono cioè elementi di riferimento attraverso i quali il Costituente è certo di poter enunciare una norma che sia applicabile all'intero mondo della scuola.

È vero che a volte il termine «ordine» è usato in senso diverso; infatti una certa legislazione precedente alla Costituzione ha parlato anche di «ordine elementare», ossia con un significato — per usare l'espressione alla quale ho fatto ricorso prima — verticale. Si è parlato di ordine elementare per differenziare rispetto all'ordine medio e all'ordine secondario. Questa espressione, però, non è più possibile dopo l'entrata in vigore della Costituzione, perchè la Costituzione prevede esami di Stato per la conclusione di ogni ordine e di ogni grado di scuola. Sarebbe evidentemente una norma inutile e ripetitiva perchè, se l'esame di Stato è previsto per la conclusione del grado, evidentemente l'ordine non può essere inteso nello stesso senso del grado, altrimenti l'esame che conclude il grado elementare concluderebbe anche l'ordine elementare. Quindi vi sarebbe stata una ripetizione da parte del Costituente. Pertanto è logico interpretare l'espressione dell'articolo 33 nel senso che l'ordine è qualcosa di diverso e di contrapposto al grado.

D'altra parte, proprio in questo senso all'ordine e al grado, così come enunciati nella Costituzione, anche il legislatore ordinario, in leggi successive, ha fatto riferimento: per esempio, nel decreto del Presidente

della Repubblica n. 416 del 1974, nell'istituire i distretti scolastici, si è stabilito il principio che in ogni distretto scolastico devono esistere scuole di ogni ordine e grado, e quindi l'interpretazione di questa norma non può essere altra che quella, per dare un significato positivo a tale precetto, cioè consiste proprio nel dire che in ogni distretto scolastico devono esistere scuole divise in ordini diversi — affinché lo studente possa seguire le proprie inclinazioni — e anche in gradi diversi, nel senso che si possa portare a termine in ciascun ordine la propria carriera scolastica.

Possiamo dire che, ormai, anche nella dottrina il significato di ordine, nel senso in cui ne sto parlando, è ormai comunemente accolto. Basti per tutti citare le «Istituzioni di diritto scolastico» del Daniele e il «Sistema del diritto scolastico» del De Simone, dove viene espressamente indicata, nel commentare i principi fondamentali del nostro diritto scolastico, questa interpretazione del concetto di ordine.

Detto questo, e quindi chiarita qual è l'interpretazione da dare all'espressione «scuole di ogni ordine e grado», dobbiamo porci il problema di quale sia il precetto contenuto nell'articolo 33 della Costituzione, al che dobbiamo rispondere che il precetto non è soltanto (tra i vari precetti contenuti nell'articolo 33 della Costituzione) quello del secondo comma, non è, cioè, soltanto il precetto che impone allo Stato di istituire scuole statali a fronte delle scuole private, e cioè di non abbandonare all'insegnamento privato, alle scuole private, e soltanto alle scuole private, alcuni gradi o ordini dell'istruzione: lo Stato lascia libera l'istituzione privata, riconosce il diritto a enti privati di istituire scuole e istituti di educazione, ma al tempo stesso ha il dovere di istituire a sua volta scuole per ogni ordine e grado, affinché lo studente non sia tenuto, per seguire le proprie inclinazioni, a scegliere necessariamente una scuola privata, ma possa sempre avere a disposizione anche una scuola pubblica.

È questa, quindi, un'affermazione di pluralismo. Ma il pluralismo non è soltanto in questo senso, perchè c'è anche un altro precetto pluralista in questo secondo comma,

cioè quello di mantenere la diversità dei gradi e degli ordini. Questa norma trova un riscontro nel quinto comma dell'articolo 33, laddove, come ho già accennato, si precisa che all'inizio o alla conclusione di ogni ordine e grado deve esservi un esame di Stato.

Che cosa ha voluto il Costituente? Ha voluto che la carriera scolastica fosse ripartita in più gradi, il che non è soltanto un'affermazione di tipo nominalistico, perchè ha stabilito che tra grado e grado deve esserci un esame: quindi il precetto che troviamo nella Costituzione è quello che la carriera scolastica deve essere intersecata da esami di licenza, da esami pubblici, da esami di Stato. L'affermare che la scuola è divisa in gradi ha un senso in quanto si dice, poi, che per l'inizio o per la conclusione di ogni grado deve esservi un esame di Stato.

Possiamo ripetere lo stesso regionamento per gli ordini. Il Costituente ha voluto che la scuola fosse articolata in ordini, cioè canali paralleli, perchè lo studente avesse a propria disposizione strumenti finalizzati, preordinati a determinati sbocchi culturali o professionali.

In dottrina si parla di «Stato di cultura» oltre che di Stato di diritto, di Stato democratico. Parlando della nostra Costituzione, si dice che essa abbia voluto definire la Repubblica anche come «Stato di cultura» e, a questo proposito, si ricorda la norma dell'articolo 9 della Costituzione, in cui si afferma che la Repubblica promuove la cultura e la ricerca scientifica, e l'articolo 4, dove si stabilisce l'obbligo per tutti i cittadini di concorrere al progresso materiale e spirituale della società.

Quindi, di fronte a queste affermazioni, l'articolo 33 ha voluto indicare i mezzi e gli strumenti per realizzare questa aspirazione di promozione culturale della società italiana. Offre i mezzi e lo fa attraverso l'istituzione di gradi e ordini, ciascuno di questi ordini preordinato ad un determinato sbocco professionale o culturale per il proseguimento degli studi a livello superiore.

Detto questo, mi sembra che emerga in tutta evidenza il contrasto tra l'istituzione di una scuola unitaria, una scuola che rivendica la propria novità nell'abolizione di tutte le

scuole esistenti, e l'esistenza di un precetto costituzionale che invece prevede il mantenimento di più ordini di scuola, non come affermazione astratta e nominalistica, ma come affermazione che si ricollega all'istituzione di esami per l'inizio o la conclusione anche di ogni ordine di scuola e non soltanto di ogni grado. Questa è l'impostazione; nè si può dire che la scuola unitaria diventi una scuola formata da più ordini solo perchè articolata in più indirizzi. Basterà riflettere sul fatto che l'attuale istituto tecnico, cioè l'attuale ordine di istruzione tecnica, è già articolato in indirizzi e specializzazioni, e ciononostante rimane un ordine solo, cioè l'indirizzo e la specializzazione non trasformano l'istruzione tecnica in più ordini, ma rimane l'ordine dell'istruzione tecnica. Quindi, la nuova scuola riformata, quella scuola che ci si propone di istituire con questo disegno di legge, anche se prevede l'articolazione in indirizzi, non per questo diventa una scuola pluriordinata, ma rimane invece una scuola unica, che vuole sostituire tutti gli ordini di scuola attualmente esistenti.

Si sarebbe ben potuta seguire, invece, l'impostazione che è stata data nel disegno di legge n. 398, d'iniziativa dei senatori del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, seguita dal successivo disegno di legge n. 756, presentato dai senatori liberali: cioè l'introduzione degli indirizzi all'interno delle scuole attualmente esistenti. In tal modo sarebbero rimasti gli ordini di scuola distinti, ma all'interno di ciascun ordine di scuola oggi già esistente — che è opportuno salvare per conservare le tradizioni e le esperienze — si sarebbero potuti introdurre gli indirizzi per rendere più graduale l'approccio degli studenti verso gli sbocchi finali professionali o culturali. Si sarebbe potuto fare questo, ma il disegno di legge al nostro esame non ha accolto questa soluzione: ha invece accolto la soluzione opposta, cioè quella della scuola unitaria, della scuola che si propone — e lo dichiara espressamente — di sostituire tutti gli ordini di scuola attualmente esistenti.

Un altro argomento può essere addotto per sostenere l'incostituzionalità di questa riforma che viene sottoposta al nostro esame. È un argomento che si basa sempre sul

secondo comma dell'articolo 33 della Costituzione, laddove si afferma che la Repubblica detta le norme generali in materia di istruzione. Questa espressione si collega al principio della libertà di insegnamento: la libertà della scuola e nella scuola. Questo è quanto afferma la Costituzione quando parla di norme generali. Invece abbiamo di fronte a noi un testo di legge che entra nei minimi dettagli e dà al Governo, attraverso la delega, il potere di emanare norme di legge che entrano anch'esse nei minimi dettagli; ciò vincola la libertà nella scuola, sia nelle scuole pubbliche che nelle scuole private.

È il caso di constatare che persino nel regime fascista la libertà di insegnamento nella scuola privata era tutelata molto di più di quanto non venga tutelata in questo disegno di legge. Mi auguro che su questo secondo argomento altri vorranno prendere la parola per poter meglio illustrare il principio della libertà di insegnamento nella scuola, che è uno dei principi fondamentali riconosciuti dalla nostra Costituzione in materia di pubblica istruzione. Ma per un argomento o per l'altro, o per entrambi, il disegno di legge che ci viene presentato è in netto contrasto con le norme della nostra Costituzione. (*Applausi dall'estrema destra*).

**PRESIDENTE.** Avverto che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 93 del Regolamento, nella discussione sulla questione pregiudiziale possono prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo, per non più di dieci minuti.

**SAPORITO.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**SAPORITO.** Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, vorrei intervenire contro la pregiudiziale di costituzionalità proposta dal senatore Biglia. Ho ascoltato con molta attenzione gli argomenti che il collega Biglia ha portato per negare la legittimità costituzionale del disegno di legge in materia di riordino della scuola media superiore; sono gli stessi argomenti che erano stati proposti in altra sede, non soltanto dal collega Biglia, ma anche da



colleghi di altri Gruppi. Prevalentemente essi riguardano l'osservanza, prima delle varie proposte, ora del disegno di legge unificato così come approvato dalla 7ª Commissione, dei principi costituzionali che si evincono dall'insieme degli articoli che riguardano la cultura, in modo particolare l'articolo 33 della Costituzione, che attiene alle disposizioni in materia di ordinamento scolastico.

Non accetto e respingo la distinzione e l'interpretazione che il collega Biglia ha dato del concetto di ordine e di gradi, come previsto dal secondo e quinto comma dell'articolo 33 della Costituzione. Infatti, se fosse vera l'interpretazione del collega Biglia, non si capirebbe perchè nell'ordinamento scolastico vigente ad esempio, a fronte della scuola elementare vista come ordine, vi sia la scuola secondaria distinta a sua volta in un primo grado, la scuola media inferiore, e in un secondo grado, la scuola superiore. Se questo è vero anche per l'ordinamento vigente vuol dire che, rispetto al principio costituzionale dell'articolo 33 in riferimento al concetto di ordine come un segmento di un qualcosa di unitario, che non può essere interpretato come concetto di un sistema, di un momento dell'ordinamento scolastico, sarebbero allora incostituzionali tutte le norme che finora hanno riguardato la mate-

ria, che sono leggi positive, spesso anche sottoposte al parametro di costituzionalità della Corte costituzionale. Se tali leggi hanno resistito vuol dire che l'interpretazione finora data è contro la tesi che il collega Biglia sta portando avanti.

In sintesi il collega Biglia afferma che il disegno di legge in discussione non soltanto non rispetterebbe i diversi concetti di ordine e grado, ma non rispetterebbe neanche il precetto del quinto comma dell'articolo 33 della Costituzione, là dove si parla di «norme generali».

E vengo, seppur brevemente, al secondo concetto. Una norma è generale, sicuramente come quella che stiamo esaminando in questo momento e che spero approveremo, se prende in considerazione l'ordine che ha per oggetto di disciplina l'ex scuola media di secondo grado. Se è vero, allora, che tale norma prende in esame tutto questo settore, tutto questo ordine dell'ordinamento scolastico, quindi non la scuola media inferiore che è ordine, non la scuola elementare che è ordine, non l'università che è ordine, ma quella che noi chiamiamo scuola media di secondo grado, dico che è norma generale poichè attiene alla disciplina di un ordine così complesso, ma anche così definito e previsto dalla nostra Costituzione.

### Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(Segue SAPORITO). Per quanto riguarda i gradi, la distinzione che fa il senatore Biglia tra gradi e ordine è la seguente: egli ha posto l'ordine come un segmento con sbocco professionale-culturale e il grado come un momento intermedio all'interno del sistema generale. Noi riteniamo che questi profili, previsti poi dall'articolo 2 del disegno di legge in discussione, relativo al concetto di struttura unitaria della scuola secondaria superiore, già furono esaminati con riferimento all'articolo 33 della Costituzione, tanto è vero che la Commissione affari costituzionali — sia pure con il dissenso del collega Biglia, non ricordo

però se relativo a questa parte o ad altri momenti del disegno di legge sottoposto all'esame della 1ª Commissione — dopo essersi soffermata a lungo, con diversi approfondimenti, sulla conciliabilità dell'articolo 2 del disegno di legge relativo all'unitarietà della struttura della scuola superiore secondaria rispetto ai principi costituzionali, a larghissima maggioranza ha detto che la disciplina che si intende introdurre non viola alcun precetto della nostra Costituzione.

Se osservazioni sono state fatte non riguardano questi argomenti oggetto della questione pregiudiziale di costituzionalità, ma altre

disposizioni del disegno di legge. Allora, se sono veri questi pochi aspetti che ho messo in evidenza, e il modo in cui la Commissione e soprattutto quest'Aula devono intendere il concetto di ordine e il concetto di grado dell'articolo 33 della Costituzione e lo spirito e la sostanza del concetto di struttura unitaria prevista per la scuola secondaria superiore del disegno di legge al nostro esame, non mi sentirei di accogliere, anzi sento di dover respingere, non soltanto per personale convinzione, ma anche per coerenza con l'orientamento condiviso quasi all'unanimità e prevalso nella 1ª Commissione affari costituzionali, la questione pregiudiziale posta dal collega Biglia, perchè non ha fondamento per i parametri da lui richiamati in quest'Aula. *(Applausi dal centro)*.

BIGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Lei, senatore Biglia, ha già parlato per illustrare la questione pregiudiziale. *(Interruzioni dall'estrema sinistra. Proteste dall'estrema destra)*. Senatore Mitrotti, la ringrazio per la collaborazione, ma non ce ne è motivo. Senatore Biglia, ritiene lo stesso di intervenire a nome del suo Gruppo nella discussione sulla questione pregiudiziale?

BIGLIA. A norma dell'articolo 93 del Regolamento, ogni Gruppo può intervenire con un suo rappresentante; il mio Gruppo ha designato me per intervenire.

CALICE. Lui non può parlare: fate parlare un altro.

MITROTTI. Dove sta scritto che non può parlare? Indicateci la norma regolamentare relativa.

PRESIDENTE. Senatore Biglia, ha facoltà di parlare per svolgere l'intervento che il rappresentante di ogni Gruppo è legittimato a fare. *(Interruzione del senatore Perna. Repliche dall'estrema destra)*. Senatore Biglia, la prego di svolgere il suo intervento entro i tempi previsti.

BIGLIA. Se il collega dall'altra parte dell'Aula vuole sostenere che questo mio intervento non è una dichiarazione di voto, posso trovarmi d'accordo con lui: infatti non è una dichiarazione di voto, ma è quell'intervento tipico che il nostro Regolamento prevede allorquando venga posta una questione pregiudiziale e stabilisce a tal proposito che ogni Gruppo può intervenire nella persona di un solo oratore. Il Gruppo del Movimento sociale italiano, sentite le dichiarazioni fatte dal Gruppo della Democrazia cristiana in merito all'illustrazione prima da me svolta relativamente alla pregiudiziale di costituzionalità, deve rilevare che in sostanza tutto si riduce ad equivocare sul concetto di ordine e di grado.

Trascuriamo il secondo argomento, cioè quello delle norme generali; o meglio ne parlo adesso brevemente, per poter poi tornare all'argomento degli ordini e dei gradi. Il concetto di norme generali vuol dire qualcosa di diverso da una normativa specifica: se il legislatore costituente ha stabilito che il legislatore ordinario debba e possa dettare in materia di scuola delle norme generali, ha voluto certamente limitare il grado di incidenza e di penetrazione della legislazione ordinaria, perchè altrimenti non sarebbe stato necessario che il legislatore costituente avesse affermato che il legislatore ordinario avrebbe potuto approvare delle leggi. Non sarebbe occorso certamente ripeterlo nell'articolo 33.

Se ha usato questa espressione, deve averla usata con un significato appropriato, cioè quello di norme generali, soltanto norme generali. Questa espressione ha un significato proprio perchè va letta in chiave di libertà di insegnamento. Mi stupisce che in questa sede nè da parte dei laici, nè da parte dei cattolici si sia sensibili al problema della libertà della scuola privata che, con questo disegno di legge che viene proposto per l'approvazione, viene sacrificata molto di più di quanto non fosse avvenuto già in regime fascista. In effetti, la scuola privata era molto più libera con la legislazione del regime fascista di quanto non lo sarà in futuro se noi approveremo questo disegno di legge. Inoltre, mi stupisce il fatto che non si

sia sensibili — lo ripeto — alla libertà della scuola privata, soprattutto per il fatto che questa sensibilità viene meno in quest'Aula sia nei rappresentanti di parte cattolica, sia in quelli di parte liberale e laica.

Terminato questo discorso, che per me è di tutta evidenza e quindi non ha bisogno di ulteriori commenti, torno all'argomento del significato delle parole «ogni ordine e grado», notando che l'unica difesa che è stata avanzata dall'oratore di parte democristiana è stata quella di negare che l'ordine sia un qualche cosa di diverso dal grado. Tale rappresentante democristiano ha voluto sostenere che l'ordine è un grado più ampio. Questa affermazione è proprio in netto contrasto con il significato che ha in materia la Costituzione — o quanto meno deve avere — proprio perchè prevede esami di Stato non soltanto per i gradi, ma anche per gli ordini. Se, fosse la stessa cosa, cioè se la fine di un ordine coincidesse con la fine di un grado, non avrebbe senso affermare che gli esami occorrono tanto per gli ordini quanto per i gradi, perchè gli esami per l'ordine coinciderebbero con gli esami per il «grado». Invece, ha un senso quando si comprende che queste due espressioni sono rivolte una in senso verticale, l'altra in senso orizzontale, scolasticamente parlando. Il fatto che in passato, circa 50 anni fa, sia stata usata l'espressione «di ordine elementare» non significa proprio niente, bensì reca un argomento a favore della mia tesi, perchè da quando è entrata in vigore la Carta costituzionale — l'ho già detto prima e lo ripeto — anche il legislatore ordinario ha continuato ad usare l'espressione «scuole di ogni ordine e grado» proprio per indicare l'intera mappa scolastica; e ha anche aggiunto nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, «ad eccezione dei conservatori di musica e delle scuole d'arte», perchè per questi non vige il principio che debbano essere presenti in ogni distretto. Proprio questa individuazione dell'ordine artistico come eccezione rispetto alla norma fa capire che con il concetto di ordine si intende far riferimento all'ordine classico, scientifico, magistrale e tecnico che devono essere presenti in ogni distretto con la sola eccezione dell'ordine artistico.

Questo è il significato; il voler ignorare quello che anch'io ho detto — ho citato due testi di diritto scolastico, ma chi avesse pazienza ne può trovare molti altri —, o quello che è stato autorevolmente scritto in materia, per far passare così in fretta una riforma che è incostituzionale, o il voler affermare che questo problema sia stato trattato dalla 1ª Commissione permanente di questo ramo del Parlamento non risponde a verità. Infatti, la 1ª Commissione non si è occupata di questo problema, bensì di altre questioni, ha avanzato dei rilievi di costituzionalità che non riguardano questo tema, che non è stato da me portato in sede di 1ª Commissione proprio perchè desideravo sensibilizzare i vari colleghi presenti oggi in quest'Aula, ritenendo che quando si giunge finalmente a discutere della scuola secondaria superiore in Parlamento, dopo due riforme in materia — la riforma Casati che risale a circa 100 anni fa e quella Gentile del 1923, che furono entrambe attuate con decreti delegati e non per legge ordinaria — il legislatore ordinario dovrebbe tener presente soprattutto, come punto di riferimento, i principi enunciati dalla nostra Costituzione. (*Applausi dall'estrema destra*).

VALITUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALITUTTI. Signor Presidente, dato che lei ha detto che è in facoltà di ogni Gruppo fare un intervento relativamente alle questioni poste dal senatore Biglia, ritengo per il mio Gruppo doveroso preannunciare che ci asterremo dal voto. Mi spetta però di precisare le ragioni di questa decisione di astensione dal voto. Il senatore Biglia è un uomo molto acuto, in Commissione ho avuto più volte occasione di dire che egli talvolta abusa del suo acume; del suo acume ha un po' abusato anche oggi. Devo però dire all'amico collega Saporito che egli non si è sforzato di imitarlo perchè non ha fatto spreco di acume.

La questione della distinzione tra gli ordini e i gradi si è discussa e si discute ampiamente in dottrina. Il senatore Biglia ha citato due testi che non sono da sottova-

lutare. Questa è però una questione molto complessa e, secondo le mie personali valutazioni, le questioni di costituzionalità delle leggi non si possono porre che su fondamenti e basi consolidate e inequivocabilmente chiare.

La seconda questione, relativa alla generalità delle norme, è una questione assai più delicata. Forse il senatore Biglia non la ha ampiamente sviluppata. La nostra Costituzione effettivamente stabilisce che la Repubblica detta le norme generali sulla istruzione. Dicendo che essa detta le norme generali ovviamente si è voluto porre l'accento sull'esigenza che il legislatore statale non detti le norme particolari, ma si limiti a dettare quelle generali. Qual è la distinzione tra norme generali e norme particolari in materia scolastica, e qual è soprattutto la *ratio* che sottostà a questa distinzione? Secondo me ha ragione il senatore Biglia — egli ha fatto un breve accenno in proposito —: la *ratio* sottostante alla norma generale è quella di tutelare l'esigenza di un largo margine di autonomia delle scuole nella loro facoltà di autorganizzarsi.

Devo dire al senatore Saporito che proprio nel campo dei giuristi cattolici che si sono dedicati allo studio di questo problema si è sviluppata la tendenza ad interpretare questa *ratio* proprio nel significato da me accennato, e cioè nel senso che la Costituzione, dicendo che la Repubblica detta soltanto le norme generali, ha voluto salvaguardare un ampio spazio di autonomia delle scuole nell'autodisciplinarsi. Non è secondo me contestabile che questo abbia voluto dire e significare l'articolo 33 della Costituzione. Si pone però subito un problema, onorevoli colleghi, il problema se la legge sottoposta al nostro esame si limiti a dettare norme generali o viceversa detti norme anche particolari, riduttive se non eliminative di quel margine di autonomia delle scuole che la Costituzione ha voluto salvaguardare.

Devo dire, signor Presidente e onorevoli colleghi, che questa è una legge di amplissima, troppo ampia delega al Governo; si tratta di vedere però se nella normativa delegante si siano trattati tutti gli argomenti, tutti gli aspetti e se siano stati eliminati i

margini di autonomia delle singole scuole. Ho qualche dubbio in proposito. Ritengo — e lo dimostrerò nel mio intervento in sede di discussione generale — che questa legge nella parte prescrittiva, precettiva e nella parte delegante sia troppo regolatrice e quindi minimizzi il margine di autonomia delle varie scuole. Esporrò questo mio convincimento, però debbo dire che, pur apprezzando gli argomenti svolti dal senatore Biglia, non mi sento, in coscienza, di esprimere un voto favorevole alla pregiudiziale. Quindi, a nome del mio Gruppo, mi asterrò dal voto. (*Applausi dall'estrema destra*).

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione della questione pregiudiziale proposta dal senatore Biglia.

#### **Verifica del numero legale**

**PRESIDENTE.** Comunico che da parte del senatori Pisanò, Biglia, Marchio, Pozzo, Mitrotti, Pistolese, Monaco e Giangregorio è stata richiesta la verifica del numero legale.

(*I senatori segretari accertano la presenza in Aula dei richiedenti la verifica del numero legale*).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale*).

Il Senato è in numero legale.

#### **Ripresa della discussione**

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la questione pregiudiziale proposta dal senatore Biglia.

**Non è approvata.**

Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Spitella. Ne ha facoltà.

**SPITELLA.** Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, nell'iniziare a svol-

gere alcune considerazioni sul provvedimento di riforma della scuola secondaria superiore che è all'esame del Senato, desidero preliminarmente dichiarare che la Democrazia cristiana è convinta della opportunità che l'esame di questo provvedimento venga affrontato compiutamente in questa sede e che sia giunto il momento di assumere delle determinazioni finali, dopo un dibattito nella Commissione istruzione e nelle altre Commissioni che hanno espresso il parere certamente ampio ed approfondito, ma che a mio avviso non può essere censurato per la sua durata e per la vastità, trattandosi — come è stato da più parti rilevato — di una materia estremamente complessa e di grande rilievo politico e culturale.

Ora però che questo esame così approfondito e così ampio è stato compiuto, non si vede, a nostro avviso, il motivo per ulteriori indugi, rinvii e riconsiderazioni.

È stato spiegato da tante parti e in maniera certamente adeguata il motivo della necessità di questa riforma. Io farò solo qualche riflessione su questo argomento.

Quando noi consideriamo necessario un intervento innovativo in questo settore, non assumiamo per ciò stesso una posizione di giudizio totalmente e drasticamente negativa sull'attuale ordinamento e sull'attuale situazione della scuola secondaria superiore.

Certamente la scuola di oggi ha una serie di elementi positivi che vanno considerati con rispetto ed anche con compiacimento.

È stata una scuola che ha avuto una vicenda complessa, che non starò qui a rievocare, una scuola che è nata con motivazioni che, almeno in parte, non sono condivisibili e che non corrispondono più alla situazione degli ordinamenti costituzionali del nostro Stato.

Il senatore Ulianich, nell'intervento che ha svolto in quest'Assemblea, con molta precisione ha rievocato le fasi attraverso cui si è giunti all'emanazione delle norme di ordinamento della scuola secondaria superiore. Un recente libro di Sergio Romano, dal suggestivo titolo «La filosofia al potere», ha messo bene in evidenza, a mio avviso, i motivi per cui non è possibile condividere larga parte delle ragioni che sono state alla base dell'impostazione della scuola secondaria superiore

voluta dal ministro Gentile. Comunque, in questo ordinamento certamente vi sono parti vive e vitali, vi è del buono, che non è opportuno distruggere, nè l'attuale disegno di legge vuole disconoscere.

Però credo che obiettivamente non sfugga a nessuno come anche quelle parti, quei segmenti di ordinamento che sono ancora pienamente validi abbiano l'esigenza di adeguarsi, di perfezionarsi, di ampliarsi, di rispondere meglio alla situazione culturale e dei grandi problemi dell'educazione e della formazione in questo momento. Oltretutto, negare tale esigenza significherebbe negare la continua dinamica dei fenomeni culturali e proclamare l'opportunità di restare fissi a quella che poteva essere una situazione scaturita dal momento culturale di sessant'anni fa, e non v'è chi non veda che questa è una tesi certamente non difendibile e non sostenibile. Però ritengo che, nei confronti di tali aspetti, un processo di razionalizzazione, di adeguamento e di completamento sia il meglio che si possa desiderare.

Si fa un gran parlare del liceo classico attuale, se ne esaltano gli aspetti positivi e non sarò io a dissociarmi da valutazioni positive in ordine a questo tema; però desidero aggiungere con altrettanta franchezza che non mi pare opportuno — e le stesse giovani generazioni non accettano un ordinamento fossilizzato nell'impostazione di sessant'anni fa — che non si apra anche ad altre esigenze più direttamente collegate con la situazione italiana, ma anche tese a superare alcune lacune che in quell'ordinamento esistevano: per esempio, la mancanza di un insegnamento di alcuni elementi essenziali del diritto e dell'economia nell'ordinamento del liceo classico ci fa capire immediatamente che, anche nell'ipotesi che si volesse mantenere un tipo di scuola di quel genere, occorrerebbe procedere ad un completamento, ad un adeguamento e ad un perfezionamento.

Ma dove le esigenze di rinnovamento sono più spiccate è nei settori tecnici, nei settori più specificamente collegati con la formazione professionale. Siamo tutti a conoscenza del tormento di molte famiglie, di molti giovani, nella ricerca, nell'ambito degli attuali indirizzi dell'istruzione tecnica, di qualche

cosa che sia effettivamente capace di porre i giovani in grado di entrare agevolmente nel mondo del lavoro e della produzione. Ebbene, credo che non ci voglia molto a riconoscere che una parte di questi indirizzi, proprio per l'evoluzione della scienza e della tecnologia, sono superati, o manchevoli, o carenti, ed occorra arrivare a delle modificazioni ed innovazioni. Si tratta dunque di una riforma opportuna, di una riforma necessaria, di una riforma che non deve avere il carattere di una cancellazione di tutto quello che di valido esiste nell'attuale ordinamento, ma piuttosto di una riforma che, utilizzando il buono che c'è, porti ad una impostazione della scuola più adeguata ai nuovi tempi.

Del resto, in tutti gli Stati dell'Occidente sono stati realizzati processi di riforma dopo la seconda guerra mondiale; dunque sembrerebbe molto strano che proprio l'Italia, che è passata da un ordinamento di tipo totalitario a un ordinamento di tipo democratico, non senta il bisogno di una riforma in questo settore.

La storia della lunga preparazione della riforma della scuola secondaria superiore è a tutti nota e non la ripercorrerò; essa è stata rievocata a tratti nella relazione pregevole e approfondita del collega Mezzapesa e anche negli interventi dei relatori di minoranza. Vorrei soltanto cogliere un passaggio di questa vicenda che merita di essere richiamato e riconsiderato: è il passaggio degli inizi degli anni '70, il momento cioè in cui fu affrontato radicalmente, intensamente, il problema della riforma della scuola secondaria superiore. Come è noto, gli anni '50 furono assorbiti dal grande sforzo di ricostruzione della scuola e di sviluppo in senso quantitativo, per far sì che l'istruzione potesse affrontare la richiesta di massa che veniva dal paese. Gli anni '60 videro lo sforzo per la riforma della scuola media, una riforma, peraltro, oggi riconosciuta valida e forse invidiata da altri paesi dello stesso Occidente; il dibattito sulla riforma della scuola secondaria superiore si fece acuto a metà degli anni '60 e sfociò in quella sorta di ubriacatura all'inizio degli anni '70, comunemente nota come il decalogo di Frascati (il presidente Valitutti indugia spesso su questa terminologia). In

quel momento ci fu una posizione anche nel mondo culturale, oggi peraltro rifiutata, che certamente non avrebbe portato, se accolta, ad un esito positivo per la nostra scuola: fu il momento della conclamata riforma della scuola unica, della scuola onnicomprensiva, della scuola deprofessionalizzata, fu il momento in cui si ritenne che il conseguimento di una elevazione e di una parificazione sociale fosse realizzabile soltanto attraverso un itinerario scolastico quinquennale dopo la scuola media, in cui tutti entrassero a vele spiegate e soggiornassero per acquisire una formazione genericamente culturale, rinviando a tempi ulteriori l'approfondimento, la ricerca di una più valida qualificazione scientifica e la formazione professionale.

Per fortuna quella posizione è stata via via consumata da più attente riflessioni. Voglio soltanto ricordare qui e rivendicare alla Democrazia cristiana, in unione con altre forze politiche, il merito di essersi opposta a quel tipo di riforma che certamente sarebbe stata dannosa e che oggi tutti riconoscono inattuale, inopportuna e irrealizzabile, anche se di tanto in tanto affiorano propensioni verso un qualcosa che possa richiamare questo tipo di impostazione; ma io credo che il complessivo svolgimento della vicenda culturale, della vicenda anche economica e sociale, abbia portato per fortuna ad una diversa, generale, valutazione dell'argomento.

Ma si discute ancora, in parte sotto l'influsso di questo passaggio del dibattito culturale caratterizzante gli anni '70, e molte delle tesi che un po' sommariamente vengono sostenute nel dibattito generale del paese — tesi ostili all'attuale progetto di riforma — sono basate in qualche modo sul convincimento che l'attuale riforma sia ancorata a quel disegno di cui ho parlato: non è così. Questa mia affermazione credo non sia animata dal desiderio di sostenere che la riforma è una novità, che è una cosa diversa, una cosa differente, ma è motivata da un reale convincimento ed io mi sforzerò con alcune considerazioni di cercare di chiarire questo assunto che mi permetto di sostenere con particolare calore e vigore.

Questa riforma non tende a realizzare una scuola unica, generica, indifferenziata, perchè costringere tutta la massa dei giovani studenti, per il quinquennio fondamentale della loro formazione, ad un itinerario uguale è sommamente inopportuno e anche impossibile. Impossibile perchè la cultura, anche quella che deve essere attinta dai giovani in questo periodo, ha una sua ampiezza, una sua complessità, per cui sarebbe impensabile che tutti possano arricchirsene in maniera compiuta e in maniera adeguata.

È indispensabile fare delle scelte, affrontare secondo le proprie disponibilità, le proprie capacità, le proprie vocazioni, l'uno o l'altro aspetto dello scibile e da un punto di vista più strettamente culturale e da un punto di vista della formazione professionale. E sarebbe inopportuno un tipo di scuola di questo genere perchè impedirebbe la preparazione dei giovani all'ingresso nella vita sociale, nella vita della produzione, oltre che in quella degli studi universitari, e rinvierebbe la formazione a tempi ulteriori che sono assurdi su un piano generale. Nei paesi più industrializzati, più civilizzati, più avanzati, oggi si tende piuttosto ad accorciare il periodo di permanenza nella scuola, mentre l'Italia andrebbe in un senso diametralmente opposto, sicchè i giovani, prima di essere pronti per l'ingresso nella professione, anche quando non vanno all'università, dovrebbero indugiarsi per anni dopo la scuola secondaria superiore nella fase di formazione e di preparazione: è facilmente comprensibile come questo non sia accettabile.

Allora ciò significa che noi guardiamo alle esigenze e alle urgenze della specializzazione e della professionalizzazione soltanto e non ci preoccupiamo invece di dare una cultura media di carattere generale a tutti i giovani? Forse vogliamo fare una scuola di discriminazione, una scuola che abbia degli indirizzi di serie A e di serie B? Questo si dice da parte di alcuni o da parte di altri; e qui mi riferisco all'intervento del senatore Chiarante, peraltro ricco di motivazioni e di riflessioni assai stimolanti.

Il senatore Chiarante dice che proprio per quei giovani che dovranno entrare nel

mondo del lavoro, nel mondo della attività professionale e specializzata, occorre una formazione culturale più solida, più forte: mi pare che questa sia l'espressione usata. Indubbiamente la considerazione è suggestiva e ha una sua validità. Ma tutto questo credo che ci possa far arrivare ad una conclusione, che — a mio parere — è la risposta che dà questo disegno di riforma.

Non una scuola unica dunque, sibbene una scuola unitaria, ma non nel senso che essa sia una scuola unica attenuata, perchè questo sarebbe un ulteriore errore. Come la scuola unica sarebbe incapace di fornire una formazione culturale approfondita e rispondente alle esigenze più vaste della cultura e della scienza, così una scuola unica attenuata rischierebbe di essere un qualcosa di generico e superficiale che noi non vogliamo assolutamente.

Noi consideriamo la scuola unitaria per quel tanto che è necessario per garantire ai vari indirizzi una eguaglianza di dignità, una eguaglianza di impegno culturale. Riteniamo che questa formazione debba avere dei momenti comuni, l'area comune, che siano relativi ad alcuni aspetti del processo di formazione culturale, ma che poi la stessa formazione culturale vada garantita attraverso un procedimento differenziato di studi che ineriscano a questo o all'altro settore della scienza o della cultura. Infatti non possiamo accettare la tesi secondo la quale alcune discipline sono capaci di dare una formazione culturale in senso vero e proprio e altre sono portatrici di un qualcosa di aggiuntivo e vorrei dire di secondario. Questa tesi è smentita dalla visione culturale generalmente accettata e anche dalla stessa esperienza universitaria che anche oggi viene fatta e per cui non è certamente possibile contestare la capacità di formazione culturale, per esempio, delle facoltà di carattere scientifico.

In questo senso io credo che vada interpretato il concetto di scuola unitaria, ma non oltre; anzi vorrei dire che l'articolazione in indirizzi deve essere riguardata come un qualche cosa di assolutamente unitario al suo interno, cioè ogni indirizzo non è fatto di una componente — l'area comune — che dà la formazione culturale e di una componente

— le discipline di indirizzo — che dà la formazione professionale. No, la scuola deve avere un'interezza in ciascun suo indirizzo e la formulazione culturale sarà il prodotto dell'insieme delle materie dell'area comune e delle materie di indirizzo. È certamente giusto quel passaggio contenuto nel testo della riforma che sottolinea la necessità che anche le materie dell'area comune si articolino e si sviluppino diversamente nel contesto dell'ordinamento, perchè esse possano essere direttamente funzionali allo specifico indirizzo e debbano avere in quella sede un'ampiezza, una profondità e una dimensione diversa da quella che hanno in altri indirizzi.

Credo che se noi riusciremo a realizzare una scuola di questo tipo avremo evitato i rischi che sono tanto paventati e che indubbiamente hanno una loro validità.

È stata qui sollevata la questione della eccessiva precettività di questo testo. Senatore Valitutti, non credo che il disegno di legge oggi al nostro esame sia troppo precettivo, bensì che tale provvedimento contenga un'ossatura sostanziale con un rinvio molto ampio alla sede tecnica per la elaborazione di programmi e per l'individuazione delle materie. Tale rinvio obbedisce all'esigenza di mantenere la legge nell'ambito delle norme generali. Non credo neanche che la realizzazione — quando ciò avverrà — delle norme delegate porrà in discussione la libertà di insegnamento e quindi lo spazio che deve essere garantito alle scuole libere e non statali. Credo che proprio la definizione della libertà di insegnamento delimiti i confini che devono essere rispettati in questo settore, come viene espressamente detto nel decreto n. 417, che fu attentamente studiato in relazione anche al disposto della Costituzione, e che resta ancora pienamente valido e rappresenta il modo per sciogliere anche questo nodo. Mi sia consentito di rileggere un breve passaggio dell'articolo 2 di questo decreto, quando si afferma che «la funzione docente va intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo all'elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità»; e tale norma

si salda con l'articolo 1 il quale afferma che «nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato ai docenti è garantita la libertà di insegnamento». La sostanza dello spazio di libertà che deve essere garantito nella scuola sta in questo, e tale libertà non viene affievolita nè attenuata dall'elencazione degli indirizzi e delle discipline dell'area comune, nè dai programmi stessi che certamente dovranno essere elaborati non solo tenendo conto delle norme di delega contenute nella legge al nostro esame, ma delle altre norme che preesistono, le quali discendono direttamente dalla Costituzione e si riferiscono appunto alla libertà di insegnamento.

Dopo questa considerazione mi permetto di farne un'altra. È stato detto che la nuova scuola secondaria può correre il rischio di attenuare la presenza e compromettere la trasmissione di quei grandi valori che sono patrimonio essenziale della nostra cultura, della nostra civiltà, della tradizione cristiana e laica del nostro paese. Io non credo che sia così, perchè proprio la garanzia della libertà di insegnamento sta ad assicurare che nell'ambito di questa scuola, se i docenti saranno pari alle loro responsabilità, potrà avvenire agevolmente la trasmissione di quell'incomparabile messaggio, che è il prodotto della cultura di tanti secoli, la quale è indubbiamente nella nostra nazione una cultura legata sostanzialmente ai valori della classicità prima e della tradizione cristiana poi, così come della civiltà che si è andata sviluppando attraverso i secoli fino ai nostri giorni.

Vorrei spendere qui ancora una parola per riprendere il concetto della necessità e della opportunità della specializzazione. Credo che ci dobbiamo preoccupare di ciò e che nella scelta degli indirizzi dobbiamo tenere conto della esigenza di dare ai giovani la possibilità di compiere degli studi approfonditi e specializzati. Certo, ci troviamo in un momento in cui non è possibile preparare il giovane nella sua compiutezza anche sul piano tecnico. Non accetto però la tesi di chi sostiene l'opportunità di dare ai giovani una formazione generale per poi buttarli nella professione, immaginando che sia la fabbrica o l'azienda a fare i corsi di formazione e



qualificazione professionale sulle macchine e sui *computers*. Per costoro non è possibile che la scuola inseguia la dinamica delle trasformazioni tecnologiche e culturali e per questo la sua capacità ha grossi limiti. Credo che sia necessario evitare entrambe le esasperazioni della questione. Certamente il giovane quando esce dalla scuola secondaria superiore non sarà pronto, fino all'estrema puntualizzazione, allo svolgimento di un'attività professionale, ma sarebbe sbagliato che egli venisse privato di quell'approfondimento delle nozioni scientifiche e tecniche che è opportuno e necessario che egli abbia nel corso del quinquennio in cui frequenta la scuola. Altrimenti, difficilmente avrebbe poi il tempo, l'opportunità e la possibilità di realizzare questo obiettivo.

Credo che dobbiamo fare qui una professione di fiducia nei confronti della società civile, delle sue articolazioni e delle sue capacità innovative; però non dobbiamo rinunciare a riconoscere che la sostanza e il fondamento della formazione culturale professionale può essere data dalla scuola anche nell'attuale situazione. Del resto, anche nella situazione degli anni passati, pur difficile, la scuola, tuttavia, è sempre stata la sede migliore dal punto di vista della formazione e dell'insegnamento nei confronti dei giovani.

Vorrei ora fare un cenno a un altro tema, quello della cosiddetta selezione. La ubriacatura degli anni di Frascati era improntata alla tesi sessantottesca della eliminazione della selezione e quindi del «facilismo» a tutti i costi. Credo che dobbiamo realizzare una scuola che richieda un impegno severo, rigoroso da parte dei giovani, una scuola che non abbia paura di effettuare, non attraverso motivazioni di ordine sociale ed economico, ma attraverso verifiche di ordine culturale specifico, una differenziazione, una selezione, perchè la società civile ha una sua complessità e perchè le possibilità di utilizzare i propri talenti sono molteplici. Non si fa l'interesse della comunità nè quello dei giovani stabilendo che tutti debbono andare alla scuola secondaria superiore, che tutti debbono arrivare a un traguardo, quale che sia.

Credo che, una volta realizzate le condizioni per una partenza in parità, una volta garantita, con l'evoluzione sociale in atto, la possibilità a tutti i giovani di accedere, se lo vogliono, se ne hanno la capacità, alla scuola secondaria superiore, non facciamo l'interesse di nessuno rifiutando, scomunicando vorrei dire, altri canali formativi. Questo rifiuto è un modo di pensare oggi respinto da tutta la parte più avanzata della cultura, e non ha riscontro nei paesi più progrediti, siano essi dell'Occidente o dell'Oriente.

La richiesta rivolta ai giovani che vogliono portare avanti gli studi nella scuola secondaria superiore deve essere quella di un impegno rigoroso, come dicevo prima, un impegno complesso, un impegno che è possibile solo per chi ha particolari capacità e doti. Ecco perchè la Democrazia cristiana ritiene che vada riaffermata l'opportunità della molteplicità dei canali formativi e che, accanto alla scuola secondaria superiore, ci debbano essere altri itinerari che preparino all'ingresso nel mondo della produzione e del lavoro. Ecco perchè opportunamente — e questo è un altro punto sul quale è viva la polemica — è stato introdotto nel testo il cosiddetto «ciclo breve». Si è voluto, cioè, chiamare la scuola, proprio per la sua ricchezza di esperienze, di capacità di insegnamento, di strutture, di attrezzature, ad un impegno finalizzato ad accogliere anche dei giovani che non vogliono percorrere l'intero itinerario o che, per lo meno in una certa fase dalla loro formazione giovanile, non ritengono di dover percorrere interamente l'itinerario quinquennale, ma vogliono, attraverso l'arco di un biennio, acquisire una formazione culturale e professionale di base che consenta loro, poi, di seguire altri canali per il completamento della preparazione. Ma questo non si può realizzare estendendo semplicemente l'obbligo scolastico a tutti per il primo biennio, perchè ciò non sarebbe nell'interesse dei giovani intenzionati a uscire dall'itinerario scolastico per avviarsi verso altri sbocchi. Sappiamo tutti com'è la situazione anche dal punto di vista culturale: non ha senso dare a questi giovani un pezzo dell'itinerario quinquennale e privarli di una conoscenza, sia pure più limitata, di tutta l'altra parte di

quel patrimonio culturale al quale i loro colleghi si avvicineranno nell'ulteriore triennio; ha molto più significato dare a questi giovani, nella formazione biennale, una possibilità di crescita culturale adeguata (direi che è un po' come la questione degli indirizzi) e pari a quello degli studenti che frequentano tutto l'itinerario quinquennale, ma una formazione che abbia una sua compiutezza e organicità.

Non è necessario che io mi indugi ulteriormente a chiarire questo concetto. Vorrei adesso, cercando di affrettarmi verso la conclusione, sottolineare per un momento, ancora una volta, come l'intelaiatura della legge sia, a mio parere, idonea a far sì che gli indirizzi che sono proposti rispondano alla duplice esigenza di conservare quello che di valido c'è nell'attuale esperienza culturale della scuola e, al tempo stesso, di soddisfare tutte le esigenze più diversificate che la dinamica della cultura, della scienza e della tecnica hanno messo in evidenza.

E qui è molto opportuno ricordare il complesso delle norme contenute nel provvedimento, che non solo prevedono la possibilità dell'aggiornamento nella classificazione degli indirizzi, al di là del completamento del processo di riforma, ma addirittura la possibilità, sia pure in ipotesi limitate, di qualche cambiamento, di qualche novità, anche lungo questo itinerario settennale di attuazione della riforma, proprio perchè può darsi che con questo ritmo così travolgente di innovazioni, in un campo così vasto, si determinino delle condizioni di opportunità di varianti anche lungo la strada.

Credo che non dobbiamo avere paura di questa apertura al nuovo, non ne dobbiamo diffidare; mentre sono stato contrario, con altri, a coloro che sostenevano che bisognava rinunciare nella legge a fare l'elencazione degli indirizzi, perchè mi sembrava opportuno che nel provvedimento che il Parlamento andava a varare ci fosse questa indicazione, che non era certamente secondaria ma costituiva in qualche modo una parte essenziale della riforma, ho ritenuto invece che sarebbe sbagliato chiudersi alla possibilità di innovazioni se non attraverso i lunghi e faticosi processi legislativi, come sono tutti quelli che riguardano la materia scolastica.

E così pure mi pare sommamente opportuna la norma che consente, nell'ambito degli stessi indirizzi, anche la realizzazione di tipi di scuole che tengano conto di particolari esperienze, di particolari caratteristiche, di determinati luoghi, con riferimento alle tradizioni ed al patrimonio differenziato di cui è così ricco il nostro paese.

Una parola, signor Presidente, vorrei dedicare anche al tema, così largamente dibattuto, dell'insegnamento della religione. Credo che il testo abbia adottato una formula che ha una sua compiutezza e una sua piena validità: da un lato, essa fa riferimento alle norme concordatarie e a quelle che riguardano accordi con le altre confessioni religiose, dando piena attuazione al dettato costituzionale in questa materia; dall'altro, afferma giustamente il principio che l'insegnamento della religione risponde alle finalità educative del processo formativo della scuola secondaria superiore e include nell'elencazione degli ambiti culturali che vengono prospettati nel testo anche quello religioso, accanto a quelli filosofico, scientifico, giuridico, matematico, eccetera. Infatti, non v'è chi non veda che questo aspetto della realtà e della vita degli uomini non può essere limitato all'interesse e all'approfondimento di chi, per iniziativa propria o dei propri genitori, è indirizzato verso l'insegnamento confessionale — interessando e riguardando tutti i giovani — e che non è concepibile una formazione culturale, anche in senso lato, laico, vorrei dire, che ignori una parte così importante del patrimonio della civiltà, che, oltretutto, è particolarmente marcato in questo senso proprio nel nostro paese.

Farò un accenno all'opportunità del meccanismo previsto nel disegno di legge in discussione in ordine agli studenti lavoratori e alla possibilità delle uscite e dei rientri scolastici, per dire che esso è utile, giusto, perchè non possiamo non tener presente la grande, legittima aspirazione di tanti giovani e non giovani di avvicinarsi alla scuola secondaria superiore. Al tempo stesso l'articolo recita in modo tale da metterci al riparo della realizzazione di un tipo di scuola di serie B o C, ossia una finta scuola. Non è nell'interesse di nessuno, e tanto meno di questi studenti lavoratori, dare loro la

possibilità di percorrere affrettatamente, sommariamente, in modo inadeguato l'itinerario scolastico, perchè tale esperienza sarebbe illusoria. Andiamo sempre più verso una società che non misura le capacità e le attitudini delle persone sulla base dei certificati, delle attestazioni, dei diplomi, dei titoli, degli esami, ma sulla base delle capacità reali che sono state conseguite. Pertanto sarebbe veramente un inganno per questi giovani lavoratori se immaginassimo un tipo di scuola molto rudimentale per essi: deve trattarsi di una scuola attuata con particolari orari e accorgimenti, perchè questi sono necessari, ma deve avere le stesse caratteristiche e, vorrei aggiungere, la stessa profondità di impegno e lo stesso tipo di insegnamento delle altre scuole.

Il disegno di legge ha una lacuna. La Commissione ha deliberato di rinviare all'Aula l'assunzione di una decisione in ordine al metodo di conclusione degli itinerari annuali. Credo che dobbiamo impegnarci ad evitare di mantenere in vita l'attuale esame di riparazione così come è, molto spesso inefficace e addirittura quasi una finzione; però non dobbiamo rinunciare ad introdurre una norma che contribuisca a stimolare, a spingere i giovani ad un impegno scolastico approfondito. Ho paura di qualunque iniziativa che possa favorire anche solo la sensazione che si vada verso una scuola facile, una scuola meno impegnativa, perchè siamo invece di fronte ad una società che esige un impegno sempre maggiore da parte dei giovani nel corso della loro formazione culturale.

È stato anche stralciato da questo disegno di legge il problema dell'esame di maturità. Ritengo che noi possiamo discutere su questa scelta. Certamente non possiamo imboccare la strada del rinvio della soluzione del problema dell'esame di maturità di qui ad otto anni, dato che, se introducessimo una norma valida solo per coloro che frequenteranno la nuova scuola secondaria superiore, a tanto arriveremmo. Credo che dobbiamo trovare una formula che riguardi anche gli esami di maturità per l'immediato domani, e certamente dobbiamo sforzarci di trovare una soluzione non in contrasto con quella

che andremo ad adottare per la scuola secondaria superiore riformata. E allora delle due l'una: o adottare un provvedimento a sè che consideri entrambi i tempi (quello transitorio, per così dire, e quello terminale) o introdurre la norma terminale in questo provvedimento, per poi dar luogo ad una disciplina transitoria per gli anni immediatamente a venire in corrispondenza con l'indirizzo generale che prevediamo in questa legge.

L'altro tema è quello dell'accesso all'università e di come realizzare la congruità tra gli indirizzi della scuola secondaria superiore e i corsi di studio universitario. Riteniamo che forse non in questo provvedimento, ma piuttosto in un provvedimento riguardante gli ordinamenti universitari vada inserita una normativa che da un lato preveda l'indicazione di tali congruità fra gli indirizzi della scuola secondaria superiore riformata e i corsi di laurea, e dall'altro lato affidi all'università la responsabilità di sottoporre i giovani che vogliono affluire ad una facoltà universitaria, avente un indirizzo non congruo con quello degli studi seguiti nella scuola secondaria, ad un esame integrativo. È il caso di procedere ad una operazione di questo genere, piuttosto che caricare di questa materia il progetto di riforma della scuola secondaria superiore.

Avviandomi alla conclusione, credo di dover aggiungere soltanto due considerazioni. C'è il problema della grande fase di passaggio per l'attuazione, attraverso i decreti delegati, dello specifico della riforma. Si tratta di una fase molto importante e molto impegnativa, e riteniamo che debbano essere chiamate a collaborare tutte le forze e le realtà della cultura, della scienza, della tecnica e della produzione, e che non possa mancare la presenza impegnativa ed incisiva del Parlamento in quel momento. Non riteniamo però che la formula migliore per realizzare questo tipo di collaborazione con il Governo, che ha una sua responsabilità definitiva e imprescindibile nell'emanazione delle leggi delegate, sia quella di costituire una commissione mista di parlamentari e di rappresentanti di altri settori del mondo culturale, scientifico e sindacale, anche perchè si tratterebbe di una commissione estre-

mamente eterogenea e probabilmente inagibile, e nemmeno, a nostro avviso, una Commissione bicamerale *tout-court*.

Credo sia giusto l'orientamento, largamente emerso anche nei dibattiti della Commissione Bozzi, che è contrario a questa sorta di supercameralismo che si attua attraverso tali Commissioni unitarie. Riteniamo che sia più corretta la formula proposta dal disegno di legge, che coinvolge la responsabilità delle singole Commissioni di merito delle due Camere, ciascuna nella sua autonomia e responsabilità, e condividiamo il parere espresso in questo senso dalla Commissione affari costituzionali, parere che è al nostro esame.

Concludo facendo riferimento al tema, che ho già in qualche modo anticipato, dell'allungamento dell'obbligo scolastico. Credo sia giusta la distinzione, direi quasi la terminologia concettuale che viene presentata dal progetto di riforma, quando si parla di ampliamento dell'istruzione obbligatoria. E mi riferisco direttamente al testo costituzionale, il quale non adopera mai il termine «obbligo scolastico» o qualche cosa di simile, ma fa sempre esplicita menzione del termine istruzione, sia nell'articolo 33 che nell'articolo 117. È chiaro, quindi, che con il termine «istruzione» si intende l'itinerario formativo della scuola secondaria superiore, così come si intendono altri itinerari formativi. Ed è giusto che richiediamo ai giovani un ampliamento dell'obbligo di istruzione; non ci pare giusto sanzionare *tout court* un ampliamento di due anni dell'obbligo scolastico, inteso in senso stretto, proprio per le considerazioni che ho fatto e che non ripeterò.

Concludo, signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, esprimendo l'auspicio che questo nostro dibattito si svolga con grandi aperture, nel desiderio di contribuire unitariamente alla ricerca del meglio senza cedere alle tentazioni di posizioni rigide e intransigenti. Credo che, se faremo questo, daremo un grande contributo alla causa dello sviluppo della cultura e della scuola. Ritengo anche che, se faremo questo, arriveremo al varo della riforma. Non penso che si tratti solo di rispondere ad un'esigenza di

bandiera o di partito preso: la riforma a tutti i costi. Infine riaffermo che la riforma, intesa in questo senso razionale e non in un senso radicale ed estremizzante, è necessaria.

Guardiamoci intorno, colleghi. C'è nel mondo della scuola uno stato di disagio, di preoccupazione; anche coloro che dicono no a questa riforma, dicono però quasi sempre sì alla necessità di una riforma, dicono che la riforma ci vuole. Vediamo che in molte scuole c'è grande disagio dei giovani che non sanno quale indirizzo scegliere, specialmente coloro che vogliono orientarsi nelle specializzazioni di ordine tecnico. Vediamo che, se in un istituto sorge accanto alla specializzazione tradizionale un canale sperimentale, tutti i giovani sono attratti da questo canale, e si verifica un grande afflusso verso di esso. Si tratta di un pericolo, di un danno, perchè non possiamo consentire che, nell'inerzia del Parlamento, la riforma si compia di fatto.

Sono molto preoccupato di quello che sta accadendo. Credo che alcune sperimentazioni valide, che hanno un loro significato, una loro serietà, ci siano in Italia; ma, con molta onestà, dobbiamo riconoscere che tante di queste forme di specializzazione pur molto frequentate sono superficiali, pasticciate, provvisorie. Ritardando la riforma, noi andiamo a incentivare questa situazione, che è una situazione, appunto, di disordine, di confusione e, forse, di inutile dispendio di energie.

Anche per queste considerazioni, credo che faremo bene ad arrivare il più presto possibile ad una decisione nell'interesse della scuola e della comunità nazionale. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

**PRESIDENTE.** Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi oggi in due sedute pubbliche, alle ore 16,30 e alle ore 21, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 13).